



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 108/12
Lussemburgo, 5 settembre 2012

Sentenza nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11
Bundesrepublik Deutschland / Y e Z

Talune forme di grave violazione del diritto a manifestare la propria religione in pubblico possono costituire una persecuzione a causa della religione

Qualora tale persecuzione risulti sufficientemente grave, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato

Secondo la direttiva sullo status dei rifugiati¹, gli Stati membri devono riconoscere in linea di principio detto status al cittadino di un paese non membro dell'Unione che tema di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale nel proprio paese d'origine. Un atto può essere considerato persecuzione se è sufficientemente grave, per sua natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

La comunità musulmana Ahmadiyya costituisce un movimento riformatore dell'Islam. In Pakistan il codice penale dispone che i membri della comunità Ahmadiyya sono passibili di una pena fino a tre anni di reclusione se affermano di essere musulmani, se qualificano come Islam la propria fede, se pregano o propagano la propria religione o se cercano proseliti. Secondo il medesimo codice penale, chiunque oltraggia il nome del profeta Maometto può essere punito con la morte o l'ergastolo.

Y e Z, originari del Pakistan, vivono attualmente in Germania, paese in cui hanno richiesto asilo e protezione in qualità di rifugiati. Essi appartengono alla comunità Ahmadiyya e affermano di essere stati costretti a lasciare il Pakistan a causa di ciò. Y ha precisato che nel suo villaggio d'origine un gruppo di individui lo ha ripetutamente picchiato e gli ha lanciato pietre nel luogo di preghiera, lo ha minacciato di morte e denunciato alla polizia per aver insultato il profeta Maometto. Z ha dichiarato di essere stato maltrattato e incarcerato a causa del suo credo religioso.

Le autorità tedesche hanno respinto le domande di asilo di Y e di Z, considerando che le restrizioni della pratica della religione in pubblico imposte agli ahmadi in Pakistan non configuravano una persecuzione rilevante ai fini del diritto di asilo.

Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), investito delle controversie, chiede alla Corte di giustizia di precisare quali restrizioni alla pratica di una religione costituiscano una persecuzione che può comportare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara, innanzitutto, che **solo talune forme di grave violazione del diritto alla libertà di religione, e non qualsiasi violazione di tale diritto, possono costituire un atto di persecuzione** che obblighi le autorità competenti a concedere lo status di rifugiato. Infatti, da un lato, le restrizioni all'esercizio di tale diritto previste dalla legge non possono essere considerate persecuzioni fintantoché rispettano il suo nucleo essenziale. Dall'altro, la stessa violazione di tale diritto può essere considerata una persecuzione soltanto qualora essa sia sufficientemente grave e colpisca l'interessato in modo significativo.

¹ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e rettifica GU 2005, L 204, pag. 24).

La Corte rileva poi che gli **atti idonei a costituire una violazione** grave comprendono atti gravi che colpiscono la libertà dell'interessato **non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente**. Pertanto, non è il carattere, pubblico o privato, oppure collettivo o individuale, della manifestazione e della pratica religiosa, bensì la gravità delle misure e delle sanzioni adottate o che potrebbero essere adottate nei confronti dell'interessato che determinerà se una violazione del diritto alla libertà di religione debba essere considerata una persecuzione.

La Corte dichiara quindi che una violazione del diritto alla libertà di religione può costituire una persecuzione qualora il richiedente asilo, a causa dell'esercizio di tale libertà nel suo paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di un soggetto autore della persecuzione. La Corte sottolinea che, **qualora la partecipazione a cerimonie pubbliche di culto, singolarmente o in comunità, possa comportare la concretizzazione di siffatte lesioni, la violazione del diritto alla libertà di religione** può configurarsi come **sufficientemente grave**.

La Corte dichiara altresì che la valutazione del rischio effettivo che siffatte lesioni si realizzino implica che l'autorità competente tenga conto di una serie di elementi sia oggettivi sia soggettivi. **La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente** nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione. Ciò vale anche quando l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisce un elemento centrale per la comunità religiosa interessata.

La tutela dalla persecuzione a causa della religione, infatti, comprende tanto le forme di comportamento personale o in comunità che la persona ritiene necessarie per se stessa, ossia quelle «fondate su un credo religioso», quanto quelle imposte dalla dottrina religiosa, ossia quelle «prescritte dal credo religioso».

Infine la Corte rileva che, **quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, l'interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato**. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, **le autorità nazionali non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, per evitare un rischio di persecuzione, rinunci alla manifestazione o alla pratica di taluni atti religiosi**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582